

TAV. *a*L.14**SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 216/74 NEL 1995¹**

	1994		1995	
	TOTALE	DI CUI HANNO USUFRUITO DEL PAGAMENTO IN ² MISURA RIDOTTA	TOTALE	DI CUI HANNO USUFRUITO DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
ILLECITI AMMINISTRATIVI EX ART. 1/5 QUINQUIES (RITARDO COMUNICAZIONI ART. 5)	80	72	221	215
ILLECITI AMMINISTRATIVI EX ART. 1/17 (RITARDO COMUNICAZIONI VARIAZIONI PARTECIPAZIONI E COMPENSI)	90	37	21	16
ILLECITI AMMINISTRATIVI EX ART. 1/18 (VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO)	--	--	2	--

Si veda la sezione Note metodologiche.

¹ Numero notificazioni.² Il soggetto a cui è contestato un illecito può optare per il pagamento in misura ridotta più le spese di notifica.

TAV. *aI.15*

TIPOLOGIA DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE

OGGETTO	NUMERO DELIBERE			
	1992	1993	1994	1995
FUSIONI	34	25	27	37
SCISSIONI	--	--	1	3
EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	3	1	13	2
EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	2	8	9	5
OPERAZIONI SUL CAPITALE	25	38	52	26
MODIFICHE OGGETTO SOCIALE O DENOMINAZIONE SOCIALE	17	27	10	7

TAV. *aI.16*

IL CONTROLLO SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ QUOTATE

ANNI	NUMERO INTERVENTI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DI REVISIONE			NUMERO INTERVENTI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ EMITTENTI		
	RICHIESTE INFORMAZIONI	ISPEZIONI	LETTERE DI RICHIAMO	RICHIESTE INFORMAZIONI	ISPEZIONI	LETTERE DI RICHIAMO
1993	46	2	--	17	1	4
1994	37	2	5	30	1	2
1995	26	3	1	71	--	1

TAV. *aI.17***I BILANCI CONSOLIDATI DELLE SOCIETÀ QUOTATE**

ANNI	NUMERO BILANCI CONSOLIDATI ESAMINATI	SOCIETÀ CON BILANCIO CONSOLIDATO ¹	NUMERO SOCIETÀ QUOTATE CONSOLIDATE
1993	185	77,7	197
1994	189	81,5	202
1995	190	86,7	203

¹ Quota in percentuale del numero totale di società quotate.

TAV. *aI.18***IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE**

ANNI	NUMERO CONFERIMENTI	NUMERO RIFIUTI		NUMERO REVOCHE	
		CARENZE PROCEDURALI	INIDONEITÀ TECNICA	GIUSTA CAUSA	D'UFFICIO
1993	229	9	1	4	1
1994	170	6	--	3	1
1995	253	13	--	5	1 ¹

¹ In data 4/1/96, la Commissione ha deliberato la revoca d'ufficio di un incarico di revisione e certificazione del bilancio di una società quotata conferito per il triennio 1995 - 1997, ai sensi dell'art. 2, comma 9, D.p.r. 136/75.

TAV. **II.19****IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ DI REVISIONE**

ANNI	ACCERTAMENTI ISTRUTTORI PER ISCRIZIONE ALBO SPECIALE	ISPEZIONI	LETTERE DI RICHIAMO	SOSPENSIONI SOCIO	SOSPENSIONI SOCIETÀ	CANCELLAZIONI DALL'ALBO	DENUNCE PENALI
1993	2	6	2	--	--	--	2
1994	2	7	13	5	--	--	1
1995	1	5	2 ¹	2 ²	--	--	3

1 Trattasi di provvedimenti con i quali è stato intimato alle società di revisione di ripristinare il requisito di organizzazione entro il termine, di sei mesi, previsto dall'art. 11, comma 1, D.p.r. 136/75.

2 Con provvedimento del 4/1/1996, la Commissione ha intimato ad una società di revisione di non avvalersi, nell'attività di revisione e certificazione, di un socio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.p.r. 136/75.

Tav. al.20

L'ATTIVITÀ DI REVISIONE SUI BILANCI 1994

	SOCIETÀ QUOTATE AL MERCATO UFFICIALE	SOCIETÀ QUOTATE AL MERCATO RISTRETTO	SIM
1. NUMERO BILANCI ESAMINATI	400	47	300
- SINGOLI	214	34	283
- CONSOLIDATI	186	13	17
2. NUMERO CERTIFICAZIONI RILASCIATE CON RISERVA - TIPOLOGIA DELLE RISERVE:	11	4	13
- ECCEZIONI	11	2	7
- SCOPE LIMITATION	--	--	2
- INCERTEZZE	--	1	1
- GOING CONCERN	--	1	3
3. NUMERO CERTIFICAZIONI CON RICHIAMO DI INFORMATIVA	320	32	94
4. NUMERO CERTIFICAZIONI NON RILASCIATE - TIPOLOGIA DEI MOTIVI:	11	3	6
- IMPOSSIBILITÀ AD ESPRIMERE GIUDIZIO	9	2	4
- GIUDIZIO AVVERSO	--	--	--
- GRAVI LIMITAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE	2	1	2

Si veda la sezione Note metodologiche.

TAV. aI.21

DISTRIBUZIONE INCARICHI SOCIETÀ DI REVISIONE

VOCI	FATTURATO ¹ (DATI IN MLD)		NUMERO INCARICHI LEGALI		NUMERO INCARICHI VOLONTARI		NUMERO MEDIO DIPENDENTI ²	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994
I GRUPPO	456	506	520	527	9.980	8.535	2.714	2.746
II GRUPPO	38	43	84	93	1.781	1.855	254	307
III GRUPPO	10	8	11	6	629	422	115	109
TOTALE	504	558	615	626	12.390	10.812	3.083	3.162

Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Il fatturato delle società di revisione per l'esercizio 1994 si riferisce anche ai lavori di revisione svolti dalle medesime nel corso del 1993.

2 Il numero dei dipendenti delle società di revisione non include gli amministratori ed i soci operativi (partner con poteri di firma delle relazioni di certificazione). Tali soggetti complessivamente risultano: 247 per il 1993; 256 per il 1994.

TAV. aII.1

BORSA VALORI: PRINCIPALI INDICATORI

ANNI	SOCIETÀ ITALIANE		TITOLI AZIONARI QUOTATI (NUMERO)	CAPITALIZ. (MLD DI LIRE)	SCAMBI (MLD DI LIRE)	RAPPORTO DI TURNOVER ¹	AUMENTI DI CAPITALE (MLD DI LIRE)	VAR. MIB STORICO ¹
	NAZIONALI	ESTERE						
1986	202	--	301	190.472	66.661	46,2	14.488	64
1987	225	--	336	140.721	41.967	25,3	5.277	-32
1988	228	--	338	176.827	41.269	26,0	3.011	213
1989	235	--	348	215.244	53.410	27,2	7.256	16,5
1990	229	--	340	168.135	50.700	26,4	9.408	-25,1
1991	229	2	342	177.917	31.057	17,9	4.854	-2,2
1992	226	3	342	173.080	34.649	19,7	3.027	-11,7
1993	218	4	329	232.005	103.501	50,8	16.192	37,4
1994	219	4	324	293.488	189.925	72,1	14.949	3,29
1995	217	4	316	325.568	140.340	45,3	8.689	-6,9

Fonte: Elaborazioni Consob su dati Ced borsa. Si veda la sezione Note metodologiche.

¹ Valori in percentuale

TAV. aII.2

BORSE VALORI INTERNAZIONALI**SOCIETÀ QUOTATE**

	DOMESTICHE			STRANIERE			TOTALE		
	1992	1993	1994	1992	1993	1994	1992	1993	1994
LONDRA	1.878	1.927	2.070	514	485	464	2.392	2.412	2.534
PARIGI	515	472	459	217	205	195	732	677	654
GERMANIA	425	426	423	240	229	227	665	655	650
MADRID	401	375	375	3	4	4	404	379	379
NYSE	1.969	2.203	2.570	120	159	217	2.089	2.362	2.787
TOKYO	1.651	1.667	1.689	117	110	93	1.768	1.777	1.782

Fonte: Tav. F2 del LSE-Quarterly (vari anni).

AMMISSIONI DI NUOVE SOCIETÀ¹

	1991	1992	1993	1994
LONDRA	138 (20)	93 (11)	186 (6)	268 (12)
PARIGI	28 (6)	13 (2)	15 (2)	10 (1)
GERMANIA	52 (33)	34 (26)	68 (59)	6 (3)
MADRID	17 (1)	11	9 (1)	14
NYSE	162 (12)	251 (17)	306 (37)	252 (52)
TOKYO	162 (12)	251 (17)	306 (37)	27

Fonte: Tav. F4 del LSE-Quarterly (vari anni).

¹ I dati fra parentesi indicano le società estere e sono un di cui del totale.

Tav. all.3

SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA

ANNI	SOCIETÀ ITALIANE			STRANIERE	TOTALE
	REVOCATE	AMMESSE	QUOTATE		
1986	5	42	202	--	202
1987	--	23	225	--	225
1988	11	14	228	--	228
1989	--	7	235	--	235
1990	10	4	229	--	229
1991	6	6	229	2	231
1992	7	4	226	3	229
1993	11	3	218	4	222
1994	16	8 ¹	219	4	223
1995	16	14	217	4	221

¹ Tale dato non include le 9 società precedentemente quotate presso le altre borse.

TAV. aII.4

MERCATO RISTRETTO: PRINCIPALI INDICATORI

PERIODI	TITOLI QUOTATI A FINE ANNO			CAPITALIZ. (MLD DI LIRE)	SCAMBI ¹ (MLD DI LIRE)	RAPPORTO DI TURNOVER ²	AUMENTI DI CAPITALE (MLD DI LIRE)
	AZIONI		ALTRI TITOLI				
	BANCHE	ALTRI					
1986	24	9	1	9.753,0	304,1	3,5	312,9
1987	28	8	--	10.211,0	356,6	3,6	310,6
1988	29	8	--	10.331,0	332,2	3,2	180,4
1989	28	9	1	13.360,0	808,4	6,8	596,1
1990	27	12	--	14.520,0	1.202,4	8,6	647,1
1991	26	17	1	13.930,8	626,5	4,4	785,0
1992	22	18	1	12.377,6	513,1	3,9	185,3
1993	21	18	--	14.497,2	1.339,4	9,9	593,6
1994	14	25	1	8.125,0	1.413,3	12,5	991,1
1995	11	24	4	6.828,0	802,9	10,7	721,2

Fonte: Elaborazioni Consob su dati Ced borsa e Consiglio di borsa. Si veda la sezione Note metodologiche.

1 I valori si riferiscono agli scambi di azioni con esclusione dei blocchi.

2 Valori in percentuale.

TAV. aII.5

**OBBLIGHI INFORMATIVI SU EVENTI DI RILIEVO
NELL'ANDAMENTO DELLE SOCIETÀ**

ANNI	NUMERO COMUNICAZIONI PERVENUTE	NUMERO INFRAZIONI RILEVATE	NUMERO SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO L'INFRAZIONE	SANZIONI EROGATE
1992	960	--	--	--
1993	1.577	--	--	--
1994	2.080	3	3	1
1995	2.041	2	2	3 ¹

Fonte: Adempimenti agli obblighi informativi di cui alla delibera Consob 5553/92, art.5.

Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Due sanzioni si riferiscono a informazioni rilevate nel 1994.

TAV. aII.6

DIFFUSIONE DI STATISTICHE E STUDI CONCERNENTI VALORI MOBILIARI O EMITTENTI

	SOGGETTI CHE DIFFONDONO STUDI	STUDI			INDAGINIE ED ACCERTAMENTI
		MONOGRAFICI	NON MONOGRAFICI	TOTALE	
1993	44	192	550	742	12
1994	49	250	800	1050	7
1995	46	390	1420	1810	11

Fonte: Obblighi informativi di cui alla delibera Consob 5553/91 art.15.

Si veda la sezione Note metodologiche.

TAV. aII.7

REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI

MERCATO	REGOLAMENTO VIGENTE		ULTIMA MODIFICA	
	NUMERO DELIBERA	DATA	NUMERO DELIBERA	DATA
AZIONARIO	8221	12.7.94	9325	3.7.95
MOT	8221	12.7.94	9703	27.12.95
SPEZZATURE	8221	12.7.94	9567	6.11.95
PREMI	8221	12.7.94	9791	13.2.96
RISTRETTO	8189	27.6.94	..	..
IDEM - FIB30	9726	15.1.95	..	..
IDEM - MIBO30	9726	15.1.95	..	..
IDEM - ISO	9726	15.1.95	..	..
MERCATI NAZIONALI DI VALORI MOBILIARI NON QUOTATI IN BORSA E NON NEGOZIATI NEL MERCATO RISTRETTO	8469	30.9.94	9628	4.12.95

TAV. *all.8***DELEGHE CONFERITE DALLA CONSOB AL CONSIGLIO DI
BORSA E RELATIVI CRITERI E DIRETTIVE**

TITOLO DELLA DELIBERA	CONTENUTI PRINCIPALI
Fissazione degli orari di funzionamento del mercato, anche con riferimento all'articolazione delle fasi di negoziazione. <i>(delibera n. 8975 del 9.1.1995)</i>	Il Consiglio di borsa deve individuare gli orari di negoziazione tenendo conto della operatività del mercato sottostante e delle esigenze organizzative degli intermediari.
Predisposizione e compilazione del listino ufficiale, relativamente ai contratti uniformi a termine negoziati sul Mercato Italiani dei Derivati <i>(Idem)</i> . <i>(delibera n. 8975 del 9.1.1995)</i>	Il Consiglio di borsa deve attenersi alle indicazioni della delibera n. 8627 del 2.11.1994.
Cancellazione delle scadenze contrattuali del FIB30 e inserimento delle nuove. <i>(delibera n. 8975 del 9.1.1995)</i>	Il Consiglio di borsa deve attenersi alle indicazioni della delibera n. 8509 dell'11.10.1994.
Gestione delle interruzioni delle negoziazioni causate da disfunzioni del sistema telematico; in particolare la sospensione temporanea delle contrattazioni qualora il malfunzionamento del sistema dovesse coinvolgere un significativo numero di operatori, ovvero in presenza di anomalie tecniche che non assicurino la regolarità delle contrattazioni stesse. <i>(delibera n. 8975 del 9.1.1995)</i>	Il Consiglio di borsa deve stabilire le procedure standardizzate di intervento, con particolare riferimento ai tempi di sospensione e di ripristino della seduta, nonché la durata dell'eventuale prolungamento della stessa ed informa la Consob circa le cause dell'interruzione, i tempi e le modalità di sospensione e di ripristino dell'operatività, il prolungamento della seduta, nonché le conseguenze sull'operatività degli intermediari e sui contratti conclusi.
Modifica degli orari della seduta nei casi di sospensione temporanea di cui al punto 41 e relativo ripristino delle contrattazioni. <i>(delibera n. 8975 del 9.1.1995)</i>	
Sospensione temporanea delle negoziazioni degli intermediari che ne facciano richiesta scritta e motivata. <i>(delibera n. 8975 del 9.1.1995)</i>	Il Consiglio di borsa deve dare immediata comunicazione alla Consob delle richieste di sospensione presentate dagli intermediari.
Inibizione, previa richiesta dell'intermediario e a seguito di scollegamento della propria postazione di lavoro, della funzionalità di disattivazione degli ordini precedentemente immessi. <i>(delibera n. 8975 del 9.1.1995)</i>	Il Consiglio di borsa deve dare immediata comunicazione alla Consob delle relative richieste presentate dagli intermediari.

TAV. AII.8
(SEGUE)**DELEGHE CONFERITE DALLA CONSOB AL CONSIGLIO DI
BORSA E RELATIVI CRITERI E DIRETTIVE**

TITOLO DELLA DELIBERA	CONTENUTI PRINCIPALI
Cancellazione dei contratti conclusi sul sistema di negoziazione nei casi di cui all'art. 28, commi 5, 6 e 7 del regolamento del mercato e la gestione della relativa procedura di ricezione delle richieste ed individuazioni dei contratti cancellabili ai sensi del comma 8 dello stesso articolo. (delibera n. 8975 del 9.1.1995)	Il Consiglio di borsa deve dare immediata comunicazione alla Consob delle richieste di cancellazione dei contratti conclusi presentate dagli intermediari, accertare la sussistenza delle condizioni per la relativa cancellazione previste dai commi 5 e 7 dell'art. 28 del regolamento, nonché, nel caso di cui al comma 7, individua i contratti cancellabili sulla base dei criteri di cui al comma 8 dello stesso articolo, facendo riferimento, limitatamente alle percentuali di scostamento dal prezzo di cui alla lettera b), alla delibera n. 8939 del 19.12.1994.
Determinazione del formato e del modello di listino ufficiale delle borse valori. (delibera n. 8979 del 17.1.1995)	Il Consiglio di borsa deve attenersi ai seguenti criteri e direttive: - il contenuto minimo delle informazioni da pubblicare, stabilito dalla Consob, dovrà essere riportato nel listino ufficiale in modo chiaro e facilmente individuabile; - la classificazione delle società all'interno del listino dovrà avvenire mediante l'identificazione di regole che permettano di rappresentare nel modo migliore l'attività economica di ogni società; - la determinazione dei diversi settori economici dovrà essere effettuata in modo tale da consentire l'individuazione in modo univoco dell'attività delle società appartenenti ai settori medesimi, a tal fine anche utilizzando la ripartizione in sottosettori; - la collocazione nei pertinenti comparti del listino ufficiale dei titoli emessi dalle società dovrà tener conto dell'aspetto sostanziale dell'attività economica svolta da ogni singola società e dell'oggetto sociale previsto dallo statuto.
Cancellazione delle scadenze contrattuali del contratto Mibo30 e l'inserimento delle nuove. (delibera n. 9556 del 30.10.1995)	Il Consiglio di borsa deve attenersi alle indicazioni di cui alla delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995

TAV. AII.8
(SEGUE)

DELEGHE CONFERITE DALLA CONSOB AL CONSIGLIO DI BORSA E RELATIVI CRITERI E DIRETTIVE

TITOLO DELLA DELIBERA	CONTENUTI PRINCIPALI
Autorizzazione alla cancellazione dei contratti Fib30 e Mibo30 conclusi nel sistema di negoziazione nel caso di cui all'art. 31, co. 1, del regolamento del mercato. (<i>delibera n. 9556 del 30.10.1995</i>)	Il Consiglio di borsa deve dare immediata comunicazione alla Consob delle richieste di cancellazione dei contratti conclusi presentate dagli intermediari, accertare le condizioni per la relativa cancellazione previste dallo stesso comma 1 dell'art. 3, del regolamento, nonché comunicare gli estremi del contratto da cancellare alla Cassa di compensazione e garanzia.
Iscrizione degli operatori specialisti nell'Elenco di cui all'art.85-bis del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (<i>delibera n. 9569 del 6.11.1995</i>)	
Tenuta ed aggiornamento dell'«Elenco degli operatori specialisti». (<i>delibera n. 9569 del 6.11.1995</i>)	Nell'esercizio di tale funzione il Consiglio di borsa deve procedere all'aggiornamento dell'Elenco almeno una volta l'anno.
Ripartizione tra gli operatori specialisti dei valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature. (<i>delibera n. 9569 del 6.11.1995</i>)	Il Consiglio di borsa deve prevedere procedure di assegnazione dei titoli che assicurino adeguata omogeneità dei panieri attribuiti a ciascuno operatore specialista con particolare riferimento alle caratteristiche di liquidità dei titoli inclusi nei panieri.
Adozione dei provvedimenti di cui all'art. 85-bis, comma 3, secondo le modalità ivi previste. (<i>delibera n. 9569 del 6.11.1995</i>)	
Fissazione, per ciascun valore mobiliare negoziato nel mercato delle spezzature, del quantitativo minimo che gli operatori specialisti devono sottoscrivere. (<i>delibera n. 9569 del 6.11.1995</i>)	Il Consiglio di borsa deve tener conto del controvalore medio scambiato in fase di apertura nel mercato di riferimento da ciascun valore mobiliare; il quantitativo minimo che gli operatori specialisti devono sottoscrivere non può essere fissato in misura inferiore al 15 per cento del suddetto controvalore medio e superiore a L. 300 milioni. In caso di operazioni sul capitale, il Consiglio di borsa può temporaneamente raddoppiare le misure di tali limiti.
Verifica del rispetto degli impegni assunti dagli operatori specialisti e segnalazione alla Consob delle violazioni. (<i>delibera n. 9569 del 6.11.1995</i>)	

TAV. *a*III.1**ATTIVITÀ ISPETTIVA****ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ**

	1993	1994	1995
ACCERTAMENTI ISPETTIVI DELIBERATI	57	75 ¹	34
ACCERTAMENTI ISPETTIVI INIZIATI	47 ²	64 ³	43 ⁴
ACCERTAMENTI CONCLUSI	37	51	35

TIPOLOGIA DEI SOGGETTI ISPEZIONATI

	1993	1994	1995
SIM	75	37	13
SOCIETÀ FIDUCIARIE	7	4	1
BANCHE	--	14	23
AGENTI DI CAMBIO	4	5	6
<i>TOTALE</i>	46	60	43

1 Per 4 accertamenti sono venuti meno i presupposti prima dell'inizio delle attività di verifica.

2 Riguardano 46 soggetti, uno dei quali è stato sottoposto a due accertamenti con finalità diverse.

3 Riguardano 60 soggetti, alcuni dei quali sono stati sottoposti a più di un accertamento con finalità diverse.

4 Di cui n.2 ai sensi dell'art.8 della legge 157/91.

TAV. aIII.2

SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 1/91¹

	1993	1994	1995
NUMERO SANZIONI A CARICO DI PROMOTORI EX ART. 5	24	41	--
AMMONTARE COMPLESSIVO (MLN. DI LIRE)	558	569	--
NUMERO SANZIONI A CARICO DI SIM/FIDUCIARIE EX ART. 13	4	16	8 ²
AMMONTARE COMPLESSIVO (MLN. DI LIRE)	190	840	875 ²
NUMERO SANZIONI A CARICO DI SIM ED AGENTI DI CAMBIO EX ART. 11	3	5	1 ²
AMMONTARE COMPLESSIVO (MLN. DI LIRE)	205	1942	335 ²
NUMERO SANZIONI A CARICO DI BANCHE	1	2	1
AMMONTARE COMPLESSIVO (MLN. DI LIRE)	20	250	100
TOTALE NUMERO SANZIONI	32	64	9
TOTALE AMMONTARE SANZIONI	973	3601	975

¹ Le sanzioni a carico dei promotori sono irrogate dalla Consob. Le altre dal Ministero del tesoro.

² In un caso la sanzione è sia ai sensi dell'art. 13 che dell'art. 11.

TAV. aIII.3

PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEI PROMOTORI

ANNI	NUMERO PROVVEDIMENTI
1993	5283
1994	4464
1995	4512

TAV. *aIII.4***PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROMOTORI****DISTRIBUZIONE TERRITORIALE**

REGIONI	1993	1994	1995	TOTALE
EMILIA ROMAGNA	504	397	585	2935
FRIULI VENEZIA GIULIA	154	136	93	678
LIGURIA	150	157	160	1044
LOMBARDIA	1244	741	706	3672
PIEMONTE	397	380	325	2205
TRENTINO ALTO ADIGE	41	37	40	327
VALLE D'AOSTA	6	6	8	69
VENETO	453	356	375	2593
TOTALE NORD	2949	2210	2292	13523
ABRUZZO	65	51	126	463
LAZIO	718	656	634	3425
MARCHE	115	123	91	839
TOSCANA	260	251	352	1896
UMBRIA	63	58	88	467
TOTALE CENTRO	1221	1139	1291	7090
BASILICATA	24	16	28	132
CALABRIA	100	113	79	472
CAMPANIA	386	364	302	1690
MOLISE	19	16	23	110
PUGLIA	294	289	242	1132
SARDEGNA	76	74	73	405
SICILIA	214	243	182	1348
TOTALE SUD	1113	1115	929	5289